

Autorità: Tribunale Arezzo

Data: 04/07/2016

n. 809

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO

nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2015 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente

TRA

S. PRINT DI S.R., in persona del titolare Roberto Sestini, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via ... n. 38, presso lo studio dell'Avv. Luca Maione, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attrice

E

CONDOMINIO DI VIA ... AREZZO, in persona dell'amministratore ABIC s.n.c., in persona del legale rappresentante Liliana Barcellona, elettivamente domiciliato in Arezzo, P.zza ... n. 11, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alboni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

convenuto

E

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., in persona del Presidente del C.d.A. Dott. F.V. e del Direttore Generale Dott. M.M., quale mandataria e procuratrice di INA ASSITALIA S.P.A. (ora GENERALI ITALIA S.P.A.), elettivamente domiciliata in Arezzo, Via ... n. 65, presso lo studio degli Avv.ti Enzo Benincasa e Alessia Benincasa, che la rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto pubblico;

E

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del suo Procuratore speciale Michelangelo Avello, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via del ... n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Polverini, che la rappresenta e difende, insieme all'Avv. Giovanni Giampà del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di intervento volontario.

interveniante volontaria

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.12.2015 e da rispettivi scritti difensivi

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 26.5.2010 la ditta individuale S. Print di S.R. conveniva in giudizio il Condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, deducendo:

- di svolgere la propria attività avente ad oggetto progettazione e lavorazione di stampe grafiche e digitali in locali siti in Arezzo, Via V.V. n. 186/B, al piano terra;
- che in data 12.10.2009 si era verificato un allagamento dei suddetti locali; nell'occasione era stato rinvenuto un tombino rialzato e, contattato l'amministratore del condominio, era stato chiesto ed ottenuto l'intervento di una ditta specializzata per effettuare la pulizia dei pozzetti;
- che la causa dell'allagamento doveva individuarsi, come da perizia allegata alla citazione, nella occlusione delle tubazioni determinata dalla scarsa manutenzione del canale di gronda e, in particolar modo, del discendente che si immetteva sul pozzetto trovato sollevato;
- che a causa dell'allagamento l'attrice aveva subito notevoli danni al materiale cartaceo e ai macchinari utilizzati per lo svolgimento della propria attività, in particolare euro 7.979,70 oltre IVA quale costo del materiale cartaceo e di consumo, nonché dei computer irrimediabilmente danneggiati; euro 9.768,50 oltre IVA per il costo di riparazione del plotter mod. IP 6600, euro 9.412,00 oltre IVA per il costo di riparazione del plotter mod. IP 4500, euro 37.574,50 oltre IVA per il costo di riparazione del plotter mod. H700, parzialmente indennizzato, per euro 31.000,00, dalla compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Company, che aveva assicurato il macchinario, residuando la somma di euro 6.574,50 oltre IVA;
- che inoltre, sempre a causa dell'allagamento, l'attrice era stata costretta ad interrompere la propria attività, non riuscendo ad evadere alcuni ordini ricevuti, dell'importo complessivo di euro 13.470,00, con conseguente perdita

di incassi, oltre al danno da lucro cessante derivante dalla chiusura dell'attività per 20 giorni, quantificato in euro 7.000,00.

Per tutto quanto sopra chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del condominio per l'accaduto, con condanna dello stesso al pagamento della somma complessiva di euro 57.204,70 oltre IVA su euro 33.734,70 o della maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 12.10.2009 al saldo.

Si costituiva in giudizio il condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, il quale contestava la quantificazione dei danni operata dall'attrice, in quanto arbitraria e sfornita di prova, nonché la riconducibilità causale all'evento descritto del danneggiamento dei plotter; eccepiva, altresì, il concorso di colpa del S. per avere lasciato a contatto con il pavimento del locale una gran quantità di articoli di carta e cartone; eccepiva, ancora, la non debenza in sede di risarcitoria dell'IVA calcolata sui corrispettivi andati perduti. Chiedeva pertanto il rigetto, in tutto o in parte, della domanda attorea e, in denegata ipotesi, di essere tenuta indenne dalla Ina Assitalia s.p.a., con la quale aveva contratto polizza assicurativa "Globale Fabbri" e di cui pertanto chiedeva la chiamata in causa.

Si costituiva, a seguito della chiamata, la Generali Business Solutions s.c.p.a., quale mandataria e procuratrice dell'Ina Assitalia s.p.a. (poi mutata in Generali Italia s.p.a.), associandosi nel merito alle difese del condominio, ma contestando l'operatività della garanzia assicurativa per mancata copertura dei danni indicati, in quanto derivanti da una occlusione e non da una rottura accidentale delle tubazioni ed attesa, altresì, l'esclusione dell'indennizzo per i danni da corto circuito elettrico. Concludeva pertanto, in tesi, per il rigetto delle domande di parte attrice e comunque per il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti; in ipotesi per l'accertamento del preponderante concorso di colpa dell'attrice con conseguente riduzione del quantum risarcitorio.

Interveniva infine in giudizio la Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, già Zurich Insurance Company S.A., per ottenere dal condominio il rimborso della somma di euro 31.000,00 corrisposta in favore dell'attrice per il Plotter danneggiato, in forza della surroga nei diritti della danneggiata stabilita in sede di indennizzo, oltre interessi legali dalla data del pagamento (7.6.2010) al saldo.

La causa, istruita con interrogatori formali, prova per testi e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

La domanda principale attorea è fondata e merita pertanto accoglimento, nei limiti di cui appresso.

In punto di responsabilità per l'allagamento, a poco rileva la disputa tra le parti in merito all'origine del fenomeno, se da ricercarsi in una occlusione delle tubazioni di raccolta delle acque (chiare e scure) o in una rottura delle stesse.

Difatti, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue che lo stesso vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico (cfr. la giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in tema di responsabilità del condominio di un edificio per i danni derivanti dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale: Cass. 26051/2008, 5326/2005, 6753/2004, 12219/2003).

Nel caso di specie, il CTU con accertamento esente da vizi logici e sul punto non specificamente contestato dalle parti, ha appurato all'origine dell'incidente verificatosi in data 12.10.2009 l'inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque all'interno del condominio in rapporto alle caratteristiche di concreto utilizzo. Giova riportare, in particolare, i seguenti passaggi dell'analisi del consulente: "Le vecchie tubazioni di collegamento tra i pozzetti sono in parte in cls (probabilmente coeve alla costruzione dell'edificio) ed in parte in pvc (successivo intervento di riparazione con tratto sostituito).

Il tratto di tubazione compreso tra i pozzetti n. 1 e n. 1 (di vecchia fattura e non a tenuta) presenta rotture agli innesti in entrata ed uscita dai pozzetti, ma soprattutto una rottura nei pressi del pozzetto n. 2 che determina una penetrazione al suo interno della terra e degli inerti da cui è circondata. Il tratto di tubazione compreso tra il pozzetto n. 2 ed il n. 3...presenta una significativa rottura che determina gli stessi problemi di cui sopra, oltre che un avvallamento che favorisce il deposito di materiale e determina impedimento al corretto deflusso...a suo tempo fu fatto un intervento parziale e fu sostituito il tratto di circa ml 3.00 della suddetta tubazione...Si rivelano perdite e percolazioni diffuse in essere, agli innesti di tale tratto e nelle pareti che costituiscono la muratura tergo dell'edificio condominiale, anche in corrispondenza delle zone dove è posizionata la linea dal pozzetto n.

1 al pozzetto n. 2 in questione, consistente presenza di liquidi nel pavimento, miasmi, oltre che un generale stato di fatiscenza...si comprende che tutta la linea fognaria mista sopra descritta dai pozzetti n. 1 al pozzetto n. 3 non svolge correttamente la sua funzione, per vetustà e rotture varie; altresì una parte dei liquidi da essa recepiti a causa delle rotture nelle tubazioni e della mancanza di tenuta stagna dei pozzetti si disperde, trovando ("fortunatamente" ai fini del deflusso) una parte di sfogo negli spazi ad essa sottostanti. Si ritiene che dovrebbe essere evidentemente operato un intervento di manutenzione straordinaria con una completa sostituzione dell'attuale sistema di scarico, che comprenda sia le condutture che i pozzetti e che tenga altresì conto degli apporti relativi alle modifiche cagionate nel tempo dai mutamenti di alcune delle parti private presenti nell'edificio. Per quanto riguarda la copertura dei locali tergal...L'opera, che doveva costituire la copertura di un magazzino che andava ad ampliare i locali del piano terra...fu eseguita successivamente alla originaria realizzazione dell'edificio condominiale, con una discutibile metodologia costruttiva...infatti le pendenze delle due falde a sched non sono disposte verso l'esterno del fabbricato, ma verso l'interno...ne è derivato un conseguente scarico di tutte le acque piovane nella vecchia fognatura che raccoglie da tale copertura una quantità superiore rispetto all'origine...Altresì allo stato attuale si riscontra la presenza di tubazioni varie, potenziali scarichi sul canale e di ignota provenienza, tubazioni di impianto di condizionamento con fori nelle strutture, si rilevano distacchi del canale in aderenza alla muratura, mancanza di certezza sulla tenuta del canale anche sul bordo più piccolo, oltre che una diffusa sporcizia e presenza di oggetti e materiali di ogni tipo, che per quanto si rileva oggi possono alterare il corretto deflusso delle acque captate dal canale...Come già accettato, a seguito di alcune variazioni nel tempo succedutesi, sia con coperture di locali dell'adiacente attività di vendita di bevande, etc., che della terrazza di una abitazione del piano primo...sono state apportate modifiche varie con inserimento di ulteriori scarichi di raccolta delle acque piovane, che sono state anch'esse incanalate nella condotta fognaria in questione...Quindi in sostanza il carico idrico...captato da un sistema fognario che era stato dimensionato e realizzato per la situazione originaria all'epoca della costruzione dell'edificio, è stato nel tempo alterato ed aumentato con confuse modifiche" (pag. 11-14 relazione di CTU). "In conclusione...si ritiene che le cause dell'allagamento in questione siano dovute ad ostruzioni di materiale derivante dalle rotture presenti nelle tubazioni" (pag. 17).

"Ricapitolando, alcuni mesi prima dell'evento del 12/10/09 la tubazione era stata pulita; dopo l'allagamento fu subito nuovamente pulita e disotturata, ma nonostante ciò a distanza di alcuni mesi il problema si manifestò nuovamente, per cui il condominio fece intervenire un tecnico...ed una nuova ditta per compiere un'analisi più approfondita; fu infatti eseguita non solo una disotturazione, ma anche una video ispezione delle tubazioni...Tale indagine consentì di rilevare ciò che non si sarebbe potuto riscontrare con un intervento ordinario e cioè tratti della vecchia tubazione in cemento rotti in più punti, con occlusioni derivanti dall'affluimento del materiale terroso, etc., che circonda le tubazioni. Certamente, anche se al momento del primo evento fu eseguito un intervento di disotturazione (senza video ispezione), non vi è la matematica certezza che la tubazione (peraltro di vecchia fattura) fosse già rotta. A giudizio dello scrivente l'esito della video ispezione dà comunque un'attendibile spiegazione sulle cause del continuo ripetersi delle occlusioni, nonostante i vari interventi di pulizia" (pag. 1-2 commento alle osservazioni dei CTP).

Alla luce di tali risultanze peritali, non può senz'altro andare esente da responsabilità il condominio - nonostante quanto mostra di ritenere lo stesso CTU - per il sol fatto di essersi attivato con l'esecuzione di un intervento di ripulitura delle tubazioni nel mese di maggio 2009, essendo evidente, dallo stesso verificarsi dell'allagamento qualche mese più tardi, come l'impianto necessitasse di ben più consistenti interventi di manutenzione straordinaria (sempre a carico del condominio), evidenziati del resto in sede di consulenza tecnica.

Sicché, pur considerando la rottura delle tubazioni come l'evento alla base della catena causale che portò all'occlusione e poi all'allagamento, non può ritenersi tale evento come "fortuito" nel significato di cui all'art. 2051 c.c., per escludere la responsabilità del condominio verso il danneggiato (una qualificazione in termini di caso fortuito potrebbe semmai concepirsi in caso di rottura provocata dall'azione di terzi).

Non è configurabile, poi, un concorso di colpa del titolare della S. Print, così come prospettato dalla parte convenuta e da quella terza chiamata, in quanto l'utilizzo del pavimento del locale per appoggiare e riporre stampe ed altro materiale cartaceo appare assolutamente normale in una stamperia, collegandosi ad ovvie ragioni di comodità e di spazio (data anche la voluminosità degli oggetti in questione) e, d'altra parte, non rientra certo nel campo dell'ordinaria prevedibilità un evento come l'allagamento del locale. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità del condominio per l'incidente verificatosi, va ora concentrato l'esame sui danni lamentati dall'attrice.

In primis è stato indicato il danneggiamento irreparabile di 3 personal computer e dei materiali cartacei e di consumo presenti all'interno del locale allagato.

Per i materiali cartacei e di consumo la prova del danneggiamento si evince dalle fotografie allegate alla citazione, che li ritraggono a contatto con l'acqua, e dalle testimonianze raccolte dalle persone intervenute

nell'immediatezza del fatto (cfr. dichiarazioni dei testi D.T.Y., L.R. - proprietario dell'immobile occupato dalla ditta attrice - D.P., S.A.). Inoltre, date le caratteristiche degli articoli in questione, è senz'altro possibile dedurre la natura irreparabile del danno conseguente al contatto con il liquido. L'ammontare del risarcimento, dunque, può essere rapportato al costo di acquisto dei beni, di cui alle fatture in atti, pari ad euro 5.942,64.

Viceversa non è stato sufficientemente provato il danneggiamento irrimediabile dei pc; anzitutto uno di questi (quello di cui alla fattura Webstart n. ... del 20.10.2007) sembrerebbe essere un portatile (cfr. perizia Ing. G. redatta per conto della Generali Business Solutions), pertanto è presumibile che non fosse direttamente poggiato sul pavimento del locale allagato; in secondo luogo, poi, non è stato dimostrato che dopo l'allagamento i computer non fossero più funzionanti e che non fossero nemmeno più riparabili, risultando troppo generiche e/o incerte le dichiarazioni dei testi al riguardo.

Sussiste, invece, la prova dei danni subiti dai macchinari "plotter" indicati in citazione. Anzitutto, va riconosciuto il nesso causale di tali danni con l'evento per cui è causa, essendo emerso dall'istruttoria (ed in particolare dalle dichiarazioni dei testi R., P. e A.) che all'allagamento del pavimento del locale si accompagnò anche una parziale fuoriuscita d'acqua dal soffitto (il teste A. ha ricordato come "le colature fossero in corrispondenza dei macchinari collocati nella seconda stanza, ovvero quella posteriore del locale"), essendo perciò ben plausibile che la circuiteria degli apparecchi in questione, situata all'estremità verticale degli stessi, sia venuta a contatto con l'acqua.

Vi sono del resto prove documentali e testimoniali dell'insorgenza dei danni in questione in concomitanza con l'evento verificatosi il 12.10.2009 e della loro compatibilità con lo stesso.

In particolare, per il plotter IP6600 è stata prodotta fattura della Digitalia s.p.a., dell'importo di euro 9.768,50 oltre IVA, riferita ad intervento effettuato in data 3.11.2009 (doc. 46 fascicolo parte attrice); il teste C.C. ha confermato di avere effettuato l'intervento in questione e che lo stesso ebbe ad oggetto la riparazione del plotter andato in cortocircuito, precisando di avere riscontrato umidità nelle teste di stampa. Riguardo al plotter IP4500, è stata prodotta la richiesta di intervento tecnico datata 13.10.2009 (giorno seguente l'allagamento) inviata dall'attrice alla Digitalia, ove si specificava che "causa allegamento la macchina non si accende" (doc. 48), nonché preventivo di riparazione, trasmesso dalla suddetta ditta in data 29.10.2009, dell'importo di euro 9.412,00 oltre IVA (doc. 47); anche in questo caso il teste Costantino ha confermato la ricezione della richiesta di intervento, la redazione del preventivo ed il tipo di danno verificato ("il plotter era andato in cortocircuito per l'umidità presente nelle teste di stampa"). Infine, con riferimento al plotter H700, sono stati prodotti la richiesta di intervento tecnico inviata dall'attrice alla Digitalia, sempre il giorno seguente all'allagamento, ove si specificava che "causa allegamento la macchina all'accensione emette un suono di allarme e si ferma", nonché il rapporto di intervento della suddetta società con l'indicazione del totale dovuto di euro 37.574,50 oltre IVA; ancora una volta il teste di cui sopra ha confermato la veridicità di tali documenti precisando di avere riscontrato che "i circuiti elettronici e le teste di stampa erano bagnati, era presente ossidazione e sopratensione".

Il tipo di danni riscontrati, la loro ubicazione e il loro verificarsi proprio a seguito dell'evento per cui è causa rendono sufficientemente provato il profilo del nesso causale.

Significativo è, del resto, il fatto che né il perito della Generali Business Solutions, né il perito della Zurich Insurance Company, nelle rispettive relazioni redatte prima del giudizio (doc. 2 fascicolo GBS e doc. 3 fascicolo Zurich), abbiano sollevato riserve o dubbi sulla riconducibilità dei danni riportati dai plotter all'evento verificatosi in data 12.10.2009.

Su tale aspetto della controversia ritiene dunque questo giudice, all'esito di una più ampia valutazione del compendio istruttorio, di doversi discostare dal giudizio espresso dal CTU, che si è arrestato, sostanzialmente, alla considerazione della mancanza in atti di fotografie ritraenti nella loro interezza i plotter danneggiati.

Per quanto concerne il quantum, poi, le fatture e gli altri documenti prodotti, confermati dal teste escusso, offrono riscontro alle cifre indicate in citazione.

Va escluso, di contro, il risarcimento del danno da lucro cessante.

Difatti, per quanto specificamente riguarda la perdita di commesse lavorative ottenute dai clienti, dalla documentazione prodotta (cfr., in particolare, doc. 51-61 fascicolo di parte attrice) si evince soltanto che la ditta S. Print, tra la fine del 2009 e l'inizio 2010, ricevette ordini dai clienti "Studio Astra", "Tipografia La Zecca s.r.l." e "Quench-Santino s.r.l.", non potuti evadere "causa rottura macchina stampante in piano con inchiostatura diretta su materiali" (come indicato nelle comunicazioni inviate) e conseguentemente annullati. Non vi sono, tuttavia, elementi per comprendere meglio a quale macchinario si faccia riferimento e se vi sia connessione tra la rottura indicata ed il fatto verificatosi il 12.10.2009. Tra l'altro, per due dei tre ordini ("Studio Astra" e "Quench-Santino s.r.l."), i preventivi della S. Print venivano inviati dopo la data dell'allagamento, il che fa presumere che, all'epoca degli stessi, non vi fosse (o non vi fosse più) difficoltà nell'esecuzione della prestazione.

Parimenti è da respingere la richiesta di euro 7.000,00 a titolo di danno derivante dalla chiusura dell'attività per

20 giorni, in quanto la prova del pregiudizio in questione non può essere affidata al mero raffronto tra l'utile dell'anno 2009 e quello dell'anno 2010, sulla base della documentazione contabile e reddituale allegata alla citazione, essendo più che evidente che la flessione dei guadagni da un esercizio all'altro può trovare causa in una molteplicità di fattori, occorrendo prove più specifiche che nella fattispecie sono state omesse (come ad esempio l'indicazione e documentazione del fatturato dell'ottobre 2009 in confronto a quello degli altri mesi dell'anno o a quello dello stesso mese in anni precedenti e successivi).

In conclusione, dunque, il condominio va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme, per le quali la domanda risarcitoria può ritenersi provata: euro 5.942,64 per i danni ai materiali cartacei e di consumo; euro 9.768,50 + euro 9.412,00 + euro 6.574,50 (differenza non indennizzata dalla Zurich per il plotter assicurato) per i danni ai plotter, e così in totale euro 31.697,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data del 12.10.2009 al saldo.

Alla luce delle considerazioni che precedono va accolta, inoltre, la domanda di pagamento avanzata verso il condominio dalla Zurich, avendo detta compagnia indennizzato la maggior parte del danno al plotter H700, per euro 31.000,00, contestualmente rendendosi cessionaria dei diritti verso il soggetto responsabile dell'evento dannoso (cfr. l'atto di transazione e quietanza, doc. 4 fascicolo di parte intervenuta).

Venendo infine alla domanda di garanzia formulata dal condominio nei confronti della Ina Assitalia s.p.a., ora Generali Italia s.p.a, per il caso di soccombenza nei confronti dell'attrice, la stessa merita accoglimento, dovendo disattendersi le varie eccezioni sollevate dalla compagnia in ordine alla mancanza di copertura assicurativa.

Va premesso che in subiecta materia vige il principio per cui le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c. e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo (Cass. 866/2008).

Ciò detto, la polizza "Globale Fabbricati" con cui era assicurato il condominio all'epoca dei fatti di causa (doc. 1 fascicolo terza chiamata), tramite rimando alle condizioni generali di assicurazione, copriva, tra l'altro, la responsabilità civile verso terzi del condominio, con "l'obbligo di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per...danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario del fabbricato" (art. 24). Nell'ampia dizione della formula deve senz'altro intendersi ricompreso un evento come quello verificatosi nella fattispecie; difatti l'avverbio "involontariamente" e l'aggettivo "accidentale", nel contesto del contratto assicurativo, non possono che essere interpretati nel senso di escludere i danni provocati con dolo (e non anche quelli cagionati con colpa, naturalmente destinati a rientrare nell'oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi.). Inoltre, non pare invocabile l'art. 25 delle condizioni generali, che esclude i danni "a cose da spargimento d'acqua - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici..." dal momento che, come visto, la causa più probabile dell'allagamento è da individuare proprio nella rottura delle tubazioni, da cui si è originato un fenomeno di occlusione ed impedimento al corretto deflusso delle acque. Infine, inconferente deve dirsi il richiamo all'esclusione dei danni "di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione" (art. 11) riferendosi tale esclusione all'assicurazione per "Incendio" destinata ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato (Sezione A delle norme generali) - che qui non viene in rilievo - e non anche alla assicurazione della "Responsabilità Civile Verso Terzi" (Sezione B) - che invece interessa nella fattispecie, essendo la ditta attrice un "terzo" - la quale non contiene una simile limitazione, così come altre citate dalla difesa della compagnia sempre relative alla Sezione A.

La Generali Italia va dunque condannata a tenere indenne il condominio dal pagamento di ogni somma dovuta all'attrice per capitale, interessi e spese.

Analoga domanda di garanzia non è stata formulata per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute alla Zurich.

Quanto al regolamento delle spese processuali, il condominio convenuto deve rifondere le spese di lite all'attrice e alla intervenuta Zurich, attesa la soccombenza sulle domande di pagamento avanzate dalle suddette parti. A sua volta la Generali Italia s.p.a., terza chiamata, deve rifondere le spese al condominio avendo resistito infondatamente alla domanda di garanzia dal medesimo proposta. Le spese vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva espletata e dello scaglione tariffario applicabile in rapporto all'entità delle somme liquidate.

Le spese di CTU, considerato l'esito del giudizio che ha visto soccombente il condominio ma riconosciuta l'operatività della garanzia assicurativa a favore dello stesso, vanno poste in via definitiva a carico della Generali Italia s.p.a..

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) condanna il condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore della S. Print di S.R., in persona del titolare R.S., della somma di euro 31.697,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data del 12.10.2009 al saldo;

2) condanna, altresì, il condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore della Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, della somma di euro 31.000,00, oltre interessi legali dalla data del 7.6.2010 al saldo;

3) condanna Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, dal pagamento di quanto dovuto a parte attrice per capitale, interessi e spese in conseguenza della presente sentenza;

4) condanna il condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, in persona dell'amministratore p.t., a rifondere a S. Print di S.R. le spese di lite, che liquida in euro 508,00 per esborsi e in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;

5) condanna il condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, in persona dell'amministratore p.t., a rifondere a Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, le spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;

6) condanna Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere al condominio di Via V.V. n. 186/C, Arezzo, le spese di lite, che liquida in euro 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;

7) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di Generali Italia s.p.a.. Così deciso in Arezzo, il 4.7.2016

Il Giudice Dott. Paolo Masetti

Note

Utente: MATTEO REZZONICO - www.iusexplorer.it - 12.08.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156